



COMUNE DI PREDAIA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. Esame ed approvazione del DUP 2024-2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2001 e s.m.).

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 18.00, presso l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
COVA GIULIANA - Sindaco	X		
BRIDA ALICE - Consigliere Comunale		X	
BRIDA STEFANO - Consigliere Comunale	X		
CHINI ALDO - Consigliere Anziano	X		
CORAZZOLLA ALBERTO - Consigliere Comunale	X		
FALDUTI RAFFAELLA - Consigliere Comunale	X		
GILLI MARCO - Consigliere Comunale	X		
HELFER DEBORA - Presidente Del Consiglio	X		
LARCHER MARIANO - Consigliere Comunale	X		
MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale	X		
MELCHIORI GIANCARLO - Consigliere Comunale	X		
ODORIZZI LORIS - Consigliere Comunale	X		
ORSINGHER LUCA - Consigliere Comunale	X		
PRETI ANDREA - Consigliere Comunale	X		
RIZZARDI GUALTIERO - Consigliere Comunale	X		
WEBBER ALDO - Vicepresidente	X		
ZADRA MARTINA - Consigliere Comunale	X		
ZADRA STEFANO - Consigliere Comunale	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. CLAUDIO BALDESSARI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEBORA HELFER, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: **Zadra Martina e Larcher Mariano**.

OGGETTO: Artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. Esame ed approvazione del DUP 2024-2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2001 e s.m.).

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali), dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”*;
- a decorrere dal 2017 gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il comma 1 dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;

Preso atto che l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Precisato che con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2024, sottoscritto in data 7 luglio 2023, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso di fissare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026 dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale in caso di proroga;

Richiamato il principio contabile applicato della Programmazione di cui all’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 9.3.1, introdotto dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, che disciplina, a partire dal Bilancio di previsione 2024-2026, il processo del bilancio degli Enti Locali;

Dato atto che nel rispetto dei termini individuati ed in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9.3.1 del principio contabile applicato Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 i responsabili dei servizi hanno fatto pervenire al Servizio Finanziario le proposte di stanziamento sul nuovo bilancio di previsione 2024-2026.

Visto l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni; entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;
- il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 5, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'Allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il principio contabile applicato in materia di programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal Decreto MEF del 25 luglio 2023 individua i contenuti del Documento Unico di Programmazione, tra i quali anche la programmazione triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;

Preso atto che il D.U.P. è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione Allegato al D.Lgs. 118/2011, che non prevede uno schema di riferimento specifico;

Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e comprendente, nella sezione 3.3, la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato e dagli indirizzi programmati vigenti evidenziate dall'Amministrazione Comunale (allegato n. 1);

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio non negativo;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2026 e nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Preso atto della deliberazione consiliare n. 20 del 15.06.2023 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022;

Atteso che il bilancio consolidato per l'anno 2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 45 del 06 ottobre 2023;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 1 di data 05/01/2023 con la quale è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 del Comune di Predaia;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 203 dd. 11.10.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Comune di Predaia, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 dell'art. 3 della L.R. 19 dicembre 2022, n. 7.

Verificato che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2024-2026, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024, sottoscritto in data 07.07.2023, della Legge provinciale 27/2010, e della deliberazione della Giunta provinciale 28.04.2023 n. 726;

Visto che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione 2023 – accordo per il 2024 sottoscritto il 7 luglio 2023 è stato previsto, nell'ambito del fondo perequativo, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei Comuni con una dotazione finanziaria pari a complessivi 20 milioni di euro per l'esercizio 2024;

Rilevato che tale fondo viene ripartito nel modo seguente:

- un importo pari a 3,32 milioni di euro tra tutti i Comuni trentini unitariamente, per un totale di euro 20.000,00 ciascuno;
- le risorse rimanenti, pari a 16,68 milioni di euro, vengono ripartite tenendo conto della struttura di Comuni trentini, nonché del contesto finanziario e della tenuta degli equilibri di bilancio. A tal fine sono stati analizzati i dati sia in fase di previsione, sia in fase di consuntivo e dalle elaborazioni effettuate è emersa la necessità di ripartire il fondo in sette fasce demografiche, considerando per ogni fascia demografica il numero dei Comuni e la popolazione. Le risorse sono state quindi ripartite nella misura del 40% in relazione al numero di Comuni appartenenti ad ogni classe e nella misura del 60% in relazione alla popolazione rientrante nella stessa classe, attribuendo quindi un'incidenza maggiore alla numerosità della popolazione alla quale è legata l'erogazione dei servizi;

Preso atto che le risorse assegnate al Comune di Predaia, in ragione dei criteri sopra indicati, ammontano ad euro 208.824,96;

Rilevato che negli esercizi 2024, 2025 e 2026 le previsioni d'entrata relative all'ex Fondo Investimenti Minori sono pari a soli euro 180.236,73 su ciascuna annualità, importo che si riferisce alla quota capitale relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nell'anno 2015;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Preso atto che la Giunta Comunale ha adottato le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio 2024, le tariffe del servizio acquedotto (delibera n. 254 di data 06.12.2023) e del servizio fognatura (delibera n. 255 di data 06.12.2023);

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 256 di data 06.12.2023 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all'anno 2024;

Atteso che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge provinciale n. 14/2014 e s.m. e i. per l'anno di imposta 2024, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 conferma il quadro attualmente in vigore sull'applicazione di numerose agevolazioni di fabbricati di quasi tutti i settori economici, a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni a carico del bilancio provinciale per far fronte alle minori entrate derivanti dal mancato gettito;

Atteso che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge provinciale n. 14/2014 e s.m. e i. vengono prorogate le aliquote vigenti senza necessità di approvazione ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836 della legge n.160 del 27 dicembre 2019, è stato istituito dal 01.01.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), con contestuale approvazione delle relative tariffe, che nel 2024 rimangono invariate;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la nota integrativa che **costituisce l'Allegato n. 4**:

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che il Comune di Predaia non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: “*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]*”;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n.243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in

fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema;

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il Fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 258 del 06.12.2023, ha approvato, così come è previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 lo schema di Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione (**Allegato n. 1**) si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) ed è stata predisposta nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Preso atto che il DUP 2024-2026, il Bilancio di Previsione 2024-2026 corredata dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e

macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati e la nota integrativa sono stati messi a disposizione in formato elettronico nella sezione riservata ai consiglieri comunali del sito internet e di ciò è stata data comunicazione con nota prot. n. 23374 del 06.12.2023, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2024-2026, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella nota integrativa al bilancio di Previsione 2024-2026;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.01.2019;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota Integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Dato atto che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sul DUP 2024-2026 con il parere assunto in data 15.12.2023 al prot. 24077, così come previsto dall'art. 210 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che costituisce **l'Allegato n. 5**;

Dato atto che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio e relativi allegati con il parere assunto in data 18.12.2023 al prot. 24166, così come previsto dall'art. 210 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che costituisce **l'Allegato n. 6**;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 4 del 03.01.2019;
- lo Statuto del Comune di Predaia approvato con delibera consiliare n. 52 del 28.11.2018;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3 lettera b), della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, nonché degli art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnico amministrativa**;
- ai sensi dell'art. 187 sulla medesima proposta il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di **regolarità contabile**;

Rilevato che il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario è espresso anche ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari Servizi, e scritte nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Atteso che, per adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese, ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Odorizzi Loris, Preti Andrea, Corazzolla Alberto, Zadra Martina, Gilli Marco), contrari n. 0, espressi per appello nominale,

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 di cui all'Allegato n. 1, dando atto che include alla sezione 3.3 la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (**Allegato n. 2**), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (**Allegato n. 3**), dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (**Allegato n. 4**);
4. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
5. di dare atto che i suddetti schemi di Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all'art. 1, commi 819-826 della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019), ed al saldo tra entrate e spese finali di cui alla Legge 243/2012, con l'integrazione tra le entrate dell'avanzo di Amministrazione;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano dimessi agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

8. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente rispettivamente con il parere prot. n. 24077 dd 15.12.2023 e con il parere prot. n. 24166 di data 18.12.2023 così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. sullo schema di DUP (**allegato 5**) e sul bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati (**Allegato 6**);
9. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) “decorsi 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione [...]” così come disciplinato dall’art. 161 del T.U.E.L, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 903 della Legge 145/2018 “Legge di bilancio 2019”, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM12/5/2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
10. di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;
11. di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Odorizzi Loris, Preti Andrea, Corazzolla Alberto, Zadra Martina, Gilli Marco), contrari n. 0, espressi per appello nominale, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di permettere la celere approvazione del PEG 2024-2026;
12. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Debora Helfer

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Claudio Baldessari

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*